

Sentenza del 21/08/2024 n. 23010 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Oggetto di controversia era la pretesa di 63.287,00 Euro di cui alla cartella di pagamento indicata in atti, con cui l'Ufficio aveva richiesto alle suindicate società (anche) il versamento della predetta somma a titolo di sanzioni (nella misura del 30% del dovuto), ai sensi dell' art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 , per ritardato e/o omesso pagamento dell'imposta di registro, considerando dovuto il predetto accessorio nella predetta minor misura, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.

2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione distaccata di Brescia - rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 894/10/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, dando atto, in punto di fatto, che l'Ufficio, a seguito di un giudizio vittorioso presso la Commissione tributaria regionale ed in pendenza di un possibile ricorso per cassazione, aveva iscritto a ruolo la sanzione irrogata nella misura del 30% dell'imposta di registro dovuta dalla contribuente, ritenendo, poi, che detta iscrizione fosse illegittima ai sensi dell' art. 68 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in quanto la citata disposizione nulla dispone al riguardo, con la conseguenza che le somme a tale titolo versate avrebbero dovuto essere rimborsate.

3. L'Agenzia delle Entrate impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite servizio postale il 16 settembre 2016, formulando un unico motivo di impugnazione;

4. Le società Dufenergy Italia Spa e Silvateam Spa notificavano, in data 28 ottobre/3 novembre 2016, controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato, chiedendo di confermare la decisione, correggendo la motivazione, comunque dichiarando illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi dell' art. 13 , comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

5. con ordinanza interlocutoria depositata il 27 ottobre 2022 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, dando atto che in data 3 ottobre 2022 le contribuenti avevano avanzato istanza di sospensione del giudizio onde verificare la possibilità di avvalersi della procedura di definizione agevolata ai sensi dell' art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 ;

6. con nota depositata il 24 aprile 2024 l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Motivi della decisione 1. Con istanza depositata il 24 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate, nel dare atto che l'Ufficio provinciale di Brescia aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell' art. 6 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 , provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto di

dichiarare l'estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

2. Alla luce di quanto precede, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo i contribuenti definito in via amministrativa il presente contenzioso.

3. Ai sensi dell' art. 46 , comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, il che assorbe ogni valutazione anche in relazione al ricorso incidentale proposto, in via condizionata, dai ricorrenti.

P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza